Presentazione

La relazione che riguarda l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico della Regione Liguria nel corso dell'anno 2005 sarà, necessariamente succinta, per essere stato l'Ufficio privo di titolare per quasi un anno – dal 18/10/2004 all'11/10/2005 data della mia elezione, si che la mia attività nel corso dell'anno 2005 si è limitata a soli due mesi.

Quantunque, con encomiabili sforzi, la Dirigente ed i Funzionari tutti abbiano, nel limite del possibile, supplito alla mancanza di un Difensore Civico, l'attività ha, inevitabilmente subito un rallentamento e, soprattutto, si è registrato un sensibile decremento delle richieste da parte dei cittadini, decremento in parte conseguente alla istituzione di nuove figure di garanzia – quali alcuni Difensori Civici Comunali e Provinciali.

Ritengo, pertanto, più opportuno, anziché analizzare i risultati dell'anno decorso, svolgere qualche osservazione sulla filosofia sottesa all'Istituzione di questa figura (in base all'esperienza del breve periodo decorso), i procedimenti usati, le linee programmatiche cui intendo attenermi nel futuro.

Il Difensore Civico nell'attuale ordinamento.

Impropriamente, a mio avviso, si è voluto ricollegare la figura del Difensore Civico, quale disegnata dalla attuale legislazione regionale, ad Istituzioni solo apparentemente simili di un passato più o meno remoto. *Tribuni della Plebe, Missi Dominici* e altre Istituzioni consimili se presentano aspetti formalmente analoghi a quelli della difesa civica, se ne differenziano radicalmente per quanto attiene alla filosofia che ne costituisce il fondamento e la ragione di essere. Diretti, i primi, alla protezione dei sudditi dalle prevaricazioni dei potenti; espressione, i secondi, della cittadinanza attiva come voce di individui portatori di interessi che debbono essere riconosciuti e rispettati dall'Amministrazione intesa non come potere ma come servizio da rendere alla collettività.

Non a caso si è parlato di "interessi", in quanto spesso vengono portate all'attenzione di questo Ufficio situazioni non (o non ancora) assunte al rango di diritti soggettivi perfetti o di interessi legittimi e, pertanto, non suscettibili di tutela giurisdizionale, ma non per questo meno sentiti da persone o gruppi di persone. Interessi che spesso si ricollegano a quelle norme della Costituzione e di altre Leggi che non attribuiscono immediatamente e direttamente la titolarità di diritti, ma indicano genericamente linee di tendenza, principi di riferimento cui dovrebbe adeguarsi sia la legislazione che la Pubblica Amministrazione.

In questo senso, nell'attenzione ad interessi che sono nella Società, pur se non codificati, l'attività del Difensore Civico, anche se non giurisdizionale, appare una espressione di quel "*Diritto mite*" come diritto modellato dai fatti, di cui eminenti giuristi si sono fatti interpreti.

Pur in mancanza di poteri coattivi, la richiesta di informazioni, l'esame congiunto della pratica, la convocazione degli interessati sono strumenti che possono portare a soluzioni eque ed elidere tensioni e contrasti. L'equità appare, così, il principio guida dell'azione e la mediazione uno strumento tipico offerto per la sua realizzazione.

Informazione, dialogo e mediazione costituiscono una metodologia attraverso la quale realizzare la composizione del contrasto dando spazio sia alle ragioni del cittadino il quale si sente, a torto o a ragione, sottoposto ad un trattamento ingiusto, sia a quelle della Pubblica Amministrazione contro la quale talvolta si scatenano aprioristiche opposizioni.

Si inquadra, tale attività di mediazione, nella tendenza, attualmente sempre più diffusa, di comporre stragiudizialmente i conflitti, evitando il moltiplicarsi del ricorso alla giurisdizione e l'acuirsi della conflittualità. Tale attività, estesa ormai a numerosissime situazioni (Commissioni conciliative, mediazione famigliare ecc.), si concreta nell'aiuto fornito ai cittadini per reagire a situazioni, effettivamente o potenzialmente, dannose o come tali percepite, in modo nuovo e diverso dalla lite giudiziaria, accrescendone la competenza sociale e la capacità di superare difficoltà relazionali e istituisce, così, canali di comunicazione tra le diverse componenti della Società.

Preliminare ad ogni altra attività appare il momento dell'ascolto, attento e paziente, di quanti a questo Ufficio si rivolgono e sono, in gran parte, persone prive di adeguati strumenti culturali, appartenenti a categorie deboli della popolazione. Proprio a questi soggetti, che si percepiscono come indifesi di fronte ad apparati che loro paiono estranei, se non ostili, deve il Difensore Civico prestare la massima attenzione, sia per rendere più chiari

meccanismi e procedimenti avvertiti come incomprensibili, sia per evidenziare i diritti loro spettanti, sia ancora per rendere chiaro come l'apparato burocratico non sia istituzionalmente ostile, ma sia (o debba essere) invece strutturato in modo tale da rendere un servizio, nei tempi e nei modi più corretto possibile. A tal fine, appare indispensabile sia usare un linguaggio chiaro, comprensibile e comprensivo sia l'ascolto di chiunque si presenti, suggerendo, eventualmente, i corretti riferimenti per le istanze non di competenza.

Programmi per l'anno 2006

Per quanto concerne il programma per l'anno 2006, appare prioritaria una adeguata informazione, che possa raggiungere i potenziali utenti, sì da renderli consapevoli delle possibilità loro offerte. Infatti, nonostante questo Ufficio sia attivo da oltre un trentennio, la sua conoscenza non è ancora chiara e diffusa tra i cittadini, che spesso lo confondono col Giudice di Pace o con un Avvocato di ufficio.

Allo scopo di diffondere e migliorare la qualità dell'informazione, oltre i normali sistemi già sperimentati in passato, sembrano efficaci incontri diretti con la cittadinanza in modo da promuovere dibattiti in luoghi di aggregazione (Associazioni, Circoli ricreativi ecc.) sopratutto nei piccoli centri delle zone interne.

Essenziale, inoltre, mantenere continui canali di comunicazione con i Difensori Civici Comunali e Provinciali della regione, sì da focalizzare i problemi comuni, per i quali operare congiuntamente. A tal fine sembra opportuno promuovere incontri che consentano confronti diretti e approntamento di iniziative da svolgersi congiuntamente.

Senza entrare nella enumerazione delle competenze del difensore Civico, quali risultano dalla Legge istitutiva e dalle normative successive, le cui problematiche sono state già esaminate in modo approfondito nelle relazioni degli anni che precedono, va ricordata, per la sua peculiarità, la facoltà, riconosciuta dall'art. 5 L.R. 05-08-1986 n. 17 di procedere "*anche di propria iniziativa*". E' questa facoltà che connota in modo significativo la figura del Difensore Civico che può agire, di sua iniziativa, senza essere attivato da alcuno, facendosi interprete e portavoce di malesseri e disagi, diffusi nel corpo sociale ma non direttamente evidenziati con richieste specifiche.

E' proprio il punto "*interventi d'ufficio*" ancorché, finora, poco praticato, che potrebbe attribuire alla Difesa civica una fisionomia specifica. Non solo interventi a richiesta dei singoli, per la tutela di interessi individuali, ma una più vasta visione dei malesseri che affliggono gruppi o collettività di persone, pur senza esprimersi in specifiche richieste.

In quest'ottica, negli ultimi giorni del 2005 ho disposto una raccolta di dati, dalle ASL della Regione Liguria, sulle liste di attesa per le prestazioni specialistiche, e dalle Aziende regionali, sul precariato. Ho, inoltre, promosso incontri con i Difensori Civici della Provincia e del Comune di Genova, per denunciare le modalità di esazione dei tributi da parte del Concessionario per la riscossione, il quale per una attività di per sé legale nel merito, utilizza metodi gravemente vessatori nei confronti dei cittadini.

Appare, altresì, significativa, anche per la sua valenza simbolica, la possibilità, attribuita dall'art. 36 Legge 05/02/1992 n. 104, al Difensore Civico di costituirsi parte civile in alcuni procedimenti per reati in danno di persone Handicappate. (artt. 527 C.P. 629 C.P. delitti non colposi di cui al Tit. XII libro II C.P. Legge

20/02/1958 n. 75). Si è parlato di "*valore simbolico*" in quanto, se ogni reato offende la Società, in tali delitti si rimarca come l'offesa sia più forte in quanto diretta verso persone appartenenti a fasce deboli e più bisognose di protezione anche sul versante economico.

In quest'ottica, ove non venisse istituita prevista figura del Difensore Civico per l'infanzia e l'adolescenza, appare opportuno che la facoltà di costituirsi parte civile al Difensore Civico Regionale venisse estesa anche per i delitti commessi in danno di minori.

Al fine di valutare la possibilità di interventi nei procedimenti penali, ho richiesto a tutti i Procuratori della Repubblica della Regione, di segnalare a questo Ufficio i procedimenti di cui alla menzionata Legge 104/92 che si aprissero nei loro Uffici.

Parimenti rilevante, nella Regione Liguria, la nomina del Difensore Civico quale Presidente della Commissioni Miste Conciliative dei maggiori Ospedali, nomina che consente un'approfondita conoscenza di uno degli aspetti più rilevanti della Società, e la valutazione di eventuali disfunzioni e criticità. La rilevanza che ha assunto attualmente il problema della Sanità, impone un'attenzione specifica a tale settore, ed un rapporto costante con le URP.

Può concludersi che l'Istituto del Difensore Civico presenta notevoli potenzialità non ancora del tutto spiegate, ma una maggiore conoscenza e utilizzazione potrebbe, attraverso forme di conciliazione stragiudiziale, ridurre l'imponente numero di controversie che gravano sulla giurisdizione amministrativa; d'altra parte, l'ascolto amichevole e gratuito di chi non ha voce per esprimere le proprie doglianze, può mostrare il "volto umano" dell'Amministrazione, sfatando i molti, a volte ingiustificati, pregiudizi che circondano l'operato degli Uffici Pubblici.

Fonti Normative

Statuto
approvato con legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1

Articolo 72

Difensore Civico

1) *È istituito presso i Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.*
2) *Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.*
3) *Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge regionale.*

L.R. 5 agosto 1986, n. 17

Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione del Difensore Civico

Art. 1 - Istituzione e nomina.
1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2 - Requisiti e ineleggibilità.
1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3 - Incompatibilità.
1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4 - Durata in carica, decadenza e revoca.
1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II - Funzioni e poteri

Art. 5 - Funzioni.[1]
1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente,

- **[1] Articolo già modificato dall'articolo 39 della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 17 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14.**

segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore Civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore Civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli Enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore Civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli Enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore Civico l'intervento sull'attività degli uffici:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli Enti strumentali della Regione;
c) degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
d) delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
8. Il Difensore Civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6 - Modalità d'intervento.[2]

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore Civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore Civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore Civico.

Art. 7 - Poteri.[3]

1. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore Civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico é soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli Enti ed aziende di cui all'articolo 5.

- [2] **Articolo così sostituito dall'articolo 2 della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 14.**

- [3] **Articolo così sostituito dall'articolo 3 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14**

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli Enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini .

Art. 8 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.
1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III - Norme organizzative

Art. 9 - Dotazione organica, assegnazione del personale.
1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10 - Indennità di funzione.[4]
1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 2

Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica «Spese per il Consiglio regionale» categoria «Organi Statutari» del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 12 - Servizi del Consiglio Regionale.[5]
1. La tabella «F» allegata alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è così modificata:
1) Affari Generali e Istituzionali;
2) Assemblea e Commissioni;
3) Documentazione e Stampa;
4) Legislativo;
5) Difensore Civico.

Art. 13 - Norme incompatibili.
È abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente Legge.

- **[4] La legge Regionale 5 luglio 1973 n. 24 è stata abrogata dalla Legge Regionale 16 febbraio 1987 n. 3 che ha ridisciplinato la materia.**

- **[5] Modifica le tabelle allegate alla Legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.**

Le pratiche aperte nel 2005 sono state 480. Tra i numerosi casi si propongono alcuni esempi di pratiche risolte dalla Difesa Civica.

1) La Sig.ra G.M. residente in un condominio di proprietà dell' A.R.T.E. di Genova aveva segnalato al Difensore Civico di essere in attesa da oltre due anni che la predetta Azienda, alla quale la stessa aveva inviato diverse richieste di intervento, provvedesse alla messa in sicurezza di un alloggio – situato al piano di sotto del suo appartamento - dato in locazione senza che lo stesso fosse stato dotato dei dispositivi di sicurezza contro le fughe di gas. L'Ufficio è prontamente intervento presso l'A.R.T.E. facendo presente e sottolineando la pericolosità della situazione denunciata. Prendendo atto di quanto comunicato l'Azienda ha provveduto tempestivamente, informando l'Ufficio che la ditta concessionaria dei lavori di manutenzione e pronto intervento aveva provveduto all'esecuzione dei fori di ventilazione come da norma. La cittadina per la quale detta situazione rappresentava una costante preoccupazione ha ringraziato per la felice risoluzione dell' intervento effettuato.

2) Il Sig. G.C. cittadino genovese si è rivolto al Difensore Civico facendo presente di essere in attesa da oltre tre anni di conoscere l'esito di una sua domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi inviata all'INPS sin dall'aprile 2002. L'Ufficio si è attivato presso la sede genovese dell'Istituto dalla quale sollecitamente ha ottenuto un riscontro attraverso il quale si veniva informati che la predetta domanda di ricostituzione era stata definita e che al pensionato sarebbe stato inviato il dettaglio del calcolo degli arretrati e del nuovo importo aggiornato. L'interessato ha ringraziato l'Ufficio per l'esito del positivo intervento.

3) La Sig.ra F.C. residente in un comune del levante cittadino si è rivolta a quest'Ufficio ed anche ad una Associazione per i diritti dei Consumatori facendo presente di aver contestato alla Società fornitrice del servizio idrico una bolletta ricevuta dalla madre per l'adeguamento dei consumi relativa all'anno 2004. Per l'interessata i consumi non sarebbero stati comprovati in quanto nell'anno 2004 era stata effettuata la sostituzione del contatore senza che la congiunta fosse a conoscenza del consumo registrato fino a quella data ed inoltre l'esponente sottolineava come il consumo addebitato alla madre per un trimestre corrispondesse al consumo annuo che risultava abitualmente quasi equivalente. L'Ufficio è intervenuto sulla Società fornitrice del servizio idrico la quale ha corrisposto con sollecitudine alla nota di richiesta delucidazioni facendo presente di aver effettuato un'attenta verifica amministrativa dalla quale si era evidenziato che il consumo al 30 giugno 2004 era stato stimato erroneamente. La società comunicava, pertanto, di aver provveduto ad annullare le fatture dei periodi precedentemente indicati e che le stesse erano state riemesse con un consumo corretto.

4) Il Signor G.G. residente in un comune della provincia di La Spezia si rivolgeva all'Ufficio per segnalare una problematica singolare. Lo stesso infatti denunciava il mancato riconoscimento da parte di alcuni Enti ed Università del suo codice fiscale in quanto ritenuto erroneamente non giusto. Il cittadino specificava che il suo problema nasceva dal fatto che essendo nato in un Comune non più esistente ma attualmente accorpato ad altro Comune alcuni sistemi informatici non riconoscevano per tale motivo il suo codice fiscale. L'Ufficio provvedeva allora a svolgere un intervento sulla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria la quale in maniera sollecita forniva dettagliate informazioni in